

Codice A2002D

D.D. 17 luglio 2025, n. 244

M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" - Revoca parziale del contributo di Euro 116.000,00 assegnato a Elena Strobino (domanda n. PNRR-M1C3-2.2-2022-007393 - CUP: J78C22000540004) con D.D. n. 9/A2002C/2023 del 24/01/2023.



ATTO DD 244/A2002D/2025

DEL 17/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2002D - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO

OGGETTO: M1C3 Turismo e Cultura – Misura 2 “Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” – Revoca parziale del contributo di Euro 116.000,00 assegnato a Elena Strobino (domanda n. PNRR-M1C3-2.2-2022-007393 - CUP: J78C22000540004) con D.D. n. 9/A2002C/2023 del 24/01/2023.

Premesso che:

- con determinazione n. 52/A2002C/2022 del 21/04/2022 si è provveduto, in esecuzione di quanto disposto dal DM 107/2022 e dalla DGR n. 3-4894 del 20/04/2022, ad approvare l’ “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR [M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (di seguito per brevità “Avviso pubblico”) e ad indire la procedura di raccolta delle relative candidature;
- con determinazione n. 239/A2002C/2022 del 20/10/2022 è stata approvata l’ammissibilità al finanziamento in oggetto per un importo complessivo finanziato di Euro 116.000,00 della domanda presentata da Elena Strobino (di seguito per brevità “beneficiaria”), c. f.: *omissis*, per il progetto: “*omissis*”;
- con determinazione n. 9/A2002C/2023 del 24/01/2023 si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie di cui al punto precedente, con successivo perfezionamento mediante la sottoscrizione, da parte dell’assegnataria dell’Atto d’obblighi, contenente la disciplina, le modalità e le procedure di attuazione dell’intervento, come disposto dall’art. 4, comma 10, lett. i) dell’Avviso pubblico;
- con determinazione n. 68/A2002C/2023 del 21/03/2023 si è approvato il “Vademecum per l’attuazione dei progetti e la rendicontazione delle spese sostenute” (di seguito per brevità Vademecum), contenente indicazioni operative per la gestione ed attuazione degli interventi a valere sull’Avviso pubblico, inviato alla beneficiaria a mezzo pec del 31/03/2023, prot. 394 e reperibile e scaricabile online all’ indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismosport/cultura/protezione-valorizzazione-dellarchitettura-paesaggio-rurale>;
- con nota del 16/06/2025, prot. 6446, è stato comunicato alla beneficiaria l’avvio del procedimento

di revoca parziale del finanziamento, ai sensi degli artt. 7 e 8, L. 241/1990 e ss.mm.ii., quale conseguenza dell'esito negativo dell'istruttoria condotta da Finpiemonte S.p.a. - soggetto incaricato da Regione Piemonte della gestione tecnico e amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione nell'ambito del PNRR in oggetto - relativamente alla domanda di acconto del 50% del contributo assegnato con la richiamata D.D. n. 9/A2002C/2023, per aver indicato su tutte le quietanze di pagamento presentate a rendiconto la dicitura *"ristrutturazione edilizia art. 16 bis D.P.R. 917/86"* ed aver omesso la prescritta indicazione del codice unico di progetto (CUP);

- con nota del 23/06/2025, prot. 6899 la Beneficiaria, nell'assegnato termine di giorni dieci per la presentazione di memorie e documenti, nell'ambito delle prerogative di partecipazione al procedimento di cui all'art. 10, L. 241/1990 e ss.mm.ii, trasmetteva a mezzo pec osservazioni partecipative, unitamente ad un allegato.

Visto:

- l'art. 4, lett. d) dell'Avviso pubblico prevede che il beneficiaria renda espressa dichiarazione di garantire *"l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi del medesimo articolo (n.d.r. art. 9 del Reg. UE 2021/241) così come indicato nella circolare n. 33 del 31/12/2021 della Ragioneria Generale;*
- l'art. 7, comma 4, lett. d) dell'Avviso pubblico in base al quale non sono in ogni caso ammissibili: *"spese già agevolate per effetto di bonus fiscali attivi";*
- l'art. 11, comma 2, lett. d) dell'Avviso pubblico prevede tra gli obblighi in capo ai beneficiari *"l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili";*
- l'art. 11, comma 3, dell'Avviso pubblico dispone che: *"Resta ferma, in ipotesi di mancata ottemperanza agli obblighi e agli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR così come individuati nel presente Avviso o nelle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali, la revoca parziale o integrale del finanziamento disciplinata al successivo art. 16";*
- l'art. 16, comma 1, dell'Avviso pubblico dispone che: *"Il finanziamento concesso potrà essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorchè sostenute;*
- l'art. 16, comma 5, dell'Avviso pubblico dispone che: *"Il soggetto beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possono dar luogo a riduzione o revoca del contributo";*
- l'art. 3, comma 1, dell'Atto d'obblighi dispone tra gli obblighi del soggetto beneficiario quello di: *"assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati";*
- l'art. 7, comma 1, dell'Atto d'obblighi dispone che: *"Il finanziamento concesso potrà essere ridotto in conseguenza della incompleta o non corretta rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorchè sostenute";*
- l'art. 7, comma 4, dell'Atto d'obblighi dispone che: *"Il Soggetto beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possono dare luogo a riduzione o revoca del contributo".*

Preso atto che:

- la Beneficiaria ha provveduto a sottoscrivere, ex art. 4, punto 10, lett. i), atto d'obblighi connesso all'accettazione di un contributo finanziario dell'importo di euro 116.000,00 pari all'80% del valore complessivo di euro 145.000,00 del progetto *"Biblioteca diffusa nell'ambito dell'arte e dell'architettura"*;
- la Beneficiaria ha presentato domanda di pagamento dell'acconto del contributo assegnatole rendicontando spese per complessivi euro 73.816,11 portati da n. 13 documenti contabili in parte afferenti l'anno 2023 (fattura 31-124848 del 20/09/2023, Leroy Merlin per euro 1.298,50; fattura n. 64 del 22/11/2023, Vr vetri e infissi, per euro 2.046,55; doc. generico 10009711000102 del

19/09/2023 per euro 1.900,00; fattura n. 18 del 18/07/2023, Atena di Bojanic & C., per euro 11.000,00; fattura n. 23 del 10/11/2023 Atena di Bojanic & C., per euro 15.400,00) ed in parte relativi all'anno 2024 (fattura n. 14 del 11/01/2024, Genuit Srl, per euro 4.327,45; fattura n. 5 del 15/02/2024, Falegnameria Giuliani, per euro 3.253,50; fattura n. 11 del 29/03/2024, Impianti elettrici Zucca, per euro 1.100,00; fattura n. 1 del 15/01/2024, Falegnameria Giuliani, per euro 2.440,00; fattura n. 4 del 22/02/2024, Impianti elettrici Zucca, per euro 1.100,00; fattura n. 3 del 31/01/2024, Atena di Bojanic & C., per euro 21.197,00; fattura n. 125 del 29/02/2024, Genuit Srl, per euro 401,95);

- per ciascuno dei documenti fiscali descritti è stata presentata a rendiconto la relativa contabile di bonifico recante la dicitura *“ristrutturazione edilizia art. 16 bis D.P.R. 917/86”*, senza l'indicazione del prescritto codice unico di progetto (CUP).

Dato atto che:

- ogni importo che, ad oggi, la Beneficiaria ha richiesto in rimborso nell'ambito della presente misura PNRR risulta esser stato portato in detrazione fiscale ai sensi dell'art. 16 bis TUIR, con conseguente inammissibilità di tutte le spese rendicontate;

- lo stesso art. 16-bis, D.P.R. 917/86 precisa come la detrazione operi per le spese documentate *“sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti”* con ciò esplicitando un chiaro principio fiscale e contabile secondo cui la detrazione si applica unicamente agli importi che il contribuente ha sborsato di tasca propria e non a quegli importi che il contribuente si vede rimborsare in forza di un contributo a fondo perduto come quello in oggetto.

Preso atto che:

- nelle osservazioni partecipative ex art. 10, l. 241/1990, del 23/06/2025, Prot. 6899, la Beneficiaria:

a) asserisce come: *“in merito alla non corretta predisposizione di bonifico, riportante erroneamente la dicitura - ristrutturazione edilizia art. 16 bis D.P.R. 917/86 - si precisa che non si è fatto uso e non si intende fare uso di bonus fiscali e a riprova di ciò compilerò una dichiarazione attestante ciò [...]”* per poi elencare le date nelle quali ha provveduto ad inviare una serie di dichiarazioni di spesa:

in data 12/08/2023 con spese pagate e rendicontate per euro 10.000,00;

due dichiarazioni presentate in data 24/11/2023 con spese pagate e rendicontate rispettivamente di euro 14.000,00 ed euro 1.677,50;

tre dichiarazioni presentate in data 16/01/2024 con spese pagate e rendicontate rispettivamente per euro 2.000,00, euro 3.547,09 ed euro 1.688,88;

due dichiarazioni presentate in data 19/02/2024 con spese pagate e rendicontate rispettivamente per euro 2.755,00 e 19.270,00;

due dichiarazioni di spesa presentate in data 01/03/2024 con spese pagate e rendicontate rispettivamente per euro 329,47 ed euro 1.000,00;

a queste dichiarazioni va poi aggiunta quella presentata in data 03/10/2023 con spese pagate e rendicontate per euro 6.241,52, non menzionata dalla Beneficiaria.

Lamenta Elena Strobino come tali invii avrebbero consentito a Regione Piemonte di rilevare e segnalare l'errore di modo da consentirne la pronta correzione ed ancora osserva la Beneficiaria di aver provveduto ad inviare in data 06/10/2024 – una volta superato il 50% del valore complessivo del progetto – la richiesta di erogazione dell'acconto cui aveva fatto seguito l'invio ad integrazione di ulteriori documenti sino alla data dell'8/01/2025, quando aveva ricevuto la comunicazione *“che non andavano bene tutte le dichiarazioni di spesa trasmesse come sopra indicato ma ne dovevo fare una unica che contenesse la sommatoria di tutte quelle già inoltrate”*;

b) sottolinea di aver ricevuto dal CSI in data 04/04/2025 la seguente comunicazione: *“[...] Si notifica che in data 04/04/2025 l'ente competente ha validato la dichiarazione di spesa 93698 del 09/01/2025. Gli importi della validazione complessiva sono consultabili nel conto economico [...] Il report dettaglio validazione è sempre disponibile nella sezione documenti di progetto”*;

c) ribadisce come *“se si fosse evidenziato alla prima trasmissione della dichiarazione di spesa del 12/08/2023 l'errore ci sarebbe stato tutto il tempo, per le successive, di apportare ogni tipo di*

modifica”;

d) ritiene che la mancata indicazione del CUP su ogni ricevuta di bonifico sia colmata dalla presenza del codice negli altri documenti contabili e contrattuali e *“se non compare nella ricevuta è perché gli spazi delle maschere di compilazione bancaria non sono così spaziose per inserire molte righe”*;

- unitamente alle citate osservazioni partecipative la Beneficiaria inviava un documento con cui la stessa: *“dichiara di non usufruire di altri finanziamenti o bonus pubblici e/o privati per la partecipazione del bando di cui all’oggetto per il quale è stato assegnato il contributo”*, dalla medesima sottoscritto digitalmente.

Ritenuto che:

- in ordine alla prima parte della lettera a) delle osservazioni difensive presentate, la dichiarazione che *“non si è fatto uso e non si intende fare uso di bonus fiscali”* è meramente apodittica, in evidente contrasto con la documentazione in atti (oggetto dell’istruttoria condotta da Finpiemonte), non supportata da alcun documento atto a comprovare l’effettiva erronea indicazione della dicitura *“ristrutturazione edilizia art. 16 bis D.P.R. 917/86”* ed il mancato godimento della relativa detrazione, non essendo sicuramente idonea allo scopo la mera dichiarazione sottoscritta della Beneficiaria, nemmeno resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;

- in ordine alla seconda parte della lettera a) ed alla lettera c) delle osservazioni difensive presentate, nessun pregio può avere la doglianza di un’asserita mancata verifica e conseguente segnalazione di eventuali errori da parte di Regione Piemonte sulle singole dichiarazioni di spesa inviate, a partire dunque dalla prima del 12/08/2023.

Ed invero l’obbligo di verifica sostanziale sorge in capo alla Regione – per il tramite del soggetto incaricato Finpiemonte S.p.a. - a partire dalla presentazione completa e corretta della domanda di richiesta di erogazione dell’acconto, in particolare dalla presentazione di un’unica dichiarazione di spesa contenente le fatture per un importo complessivo pari ad almeno il 50% del contributo finanziario concesso, in aderenza agli obblighi assunti dalla Beneficiaria con il sottoscritto Atto d’obblighi e secondo le indicazioni contenute nel punto 11.1 del Vademecum.

Omette la Beneficiaria di aver ricevuto da Regione Piemonte una nota del 24/11/2023, prot. 15460 (inviata a seguito delle dichiarazioni di spesa presentate in data 12/08/2023 e in data 03/10/2023) ed ed altra nota in data 01/12/2023, prot. 15946 (a seguito delle due dichiarazioni di spesa del 24/11/2023) del seguente tenore: *“la documentazione caricata non risulta formalmente ammissibile in quanto le fatture presentate non raggiungono la quota minima corrispondente al 50% del contributo assegnato, come previsto dall’art. 11 del Vademecum e indicato nell’Atto d’obblighi da Voi sottoscritto. Si richiede dunque, per consentire agli uffici di procedere nell’istruttoria della documentazione il caricamento dei giustificativi di spesa almeno pari al 50% del contributo. Si ricorda, inoltre, che la procedura di richiesta di erogazione a Sal come approvata dal vademecum (art. 11 e nel dettaglio art. 11.1) prevede l’invio dell’Allegato 2 (dariceversi solo ed esclusivamente tramite piattaforma gestionale apposita) ed una serie di documenti ed allegati elencati nel summenzionato art. 11.1 senza i quali la richiesta è da considerarsi non procedibile e l’istruttoria non potrà essere avviata”*.

Tuttavia la Beneficiaria, ignorando completamente il contenuto di entrambe le note, procedeva a caricare sulla piattaforma gestionale – dopo la seconda dell’1/12/2023 – altre sette dichiarazioni di spesa tutte prive dei requisiti richiesti, tanto che formalmente la domanda di richiesta dell’acconto veniva perfezionato soltanto in data 08/01/2025 con successiva validazione il successivo 04/04/2025;

- in ordine alla lettera b) delle osservazioni difensive la Beneficiaria si limita a riportare un dato di fatto oggettivo consistente nella notifica di intervenuta validazione da parte dell’ente competente con cui è stato evidenziato l’esito negativo dell’istruttoria, come poi esplicitato nel successivo avvio del procedimento di revoca parziale, senza che tale dato possa in qualche modo rilevare in ordine alle contestazioni oggetto del presente procedimento;

- in ordine alla lettera d) delle osservazioni difensive, se è vero che la mancata indicazione del CUP

sulla sola quietanza di pagamento può essere in qualche modo superata dalla riconducibilità del pagamento ad altri documenti correttamente contenenti il richiesto codice, resta l'omissione totale del dato previsto obbligatoriamente dall'Avviso e dall'Atto d'obblighi sottoscritto, a fronte del quale appare quanto meno labile la motivazione addotta del poco spazio disponibile, ritenendo essere precisa responsabilità del soggetto beneficiario l'indicazione dei dati essenziali per come espressamente richiesti dall'Avviso, dall'atto sottoscritto dalla Beneficiaria e dalle indicazioni del Vademecum;

- che pertanto la Beneficiaria non abbia fornito elementi sufficienti ed utili a superare entrambe le contestazioni di cui al presente procedimento parziale di revoca e che si debba di conseguenza procedere ai sensi dell'art.16, comma 1, dell'Atto di obblighi.

Per tutto quanto sopra premesso, esposto e considerato, a conclusione del procedimento di revoca parziale del finanziamento di cui alla comunicazione di avvio del 16/06/2025, prot. 6446, si ritiene necessario:

- revocare parzialmente il contributo di euro 116.000,00 assegnato con D.D. n. 9/A2002C/2023 del 24/01/2023 a Elena Strobino (c. f. *omissis* – cod. ben. 379836), per l'importo di euro 73.816,11, per le esposte motivazioni, ai sensi dell'art. 16, punto 1, dell'Avviso pubblico;
- rinviare, all'esito della rendicontazione a saldo, la definitiva quantificazione del contributo concedibile *omissis* la riduzione dell'ammontare del contributo assegnato con la D.D. n. 9/A2002C/2023 del 24/01/2023 e la conseguente rimodulazione di impegni e accertamenti collegati;
- notificare all'indirizzo pec di Elena Strobino come identificata sopra, il presente provvedimento.

Dato atto che:

- il presente provvedimento non determina oneri per il bilancio regionale;
- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. lgs. 33/2013 s. m. i.;
- sono rispettati gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs 118/2011 e s.m .i.

Precisato di individuare, nella firmataria del presente provvedimento, la Dott.ssa Barbara Debora Viola, la Responsabile del procedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s. m. i.);
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s. m. i.);
- Legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (e s.m.i.);

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- D.G.R. n. 43-3529 del 09.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R. Approvazione";
- D.G.R. n. 3-4894 del 20.04.2022 "PNRR. M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Approvazione, ai sensi del DM 107/2022, indirizzi per Avviso Pubblico. Cap. spesa. n. 257670 288650 - 293750 (missione 5, programma 2)";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024 - "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Determinazione Dirigenziale la n. 9/A2002C/2023 del 24/01/2023 "PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" - Assegnazione contributi a persone Fisiche - Spesa di euro 864.000,00 - capitolo 257670, annualità 2023, 2024, 2025.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano, nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR [M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" approvato con DD 52/A2002C/2022 del 21/04/2022:

- revocare parzialmente il contributo di euro 116.000,00 assegnato con D.D. n. 9/A2002C/2023 del 24/01/2023 a Elena Strobino (c. f. *omissis* – cod. ben. 379836), per l'importo di euro 73.816,11, per le esposte motivazioni, domanda n. PNRR-M1C3-2.2-2022-007396 - CUP: J48C22000330004;

- rinviare all'esito della rendicontazione a saldo, la definitiva quantificazione del contributo concedibile, la riduzione dell'ammontare del contributo assegnato con la D.D. n. 9/A2002C/2023 del 24/01/2023 e la conseguente rimodulazione degli impegni e accertamenti collegati;

- di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, Barbara Debora Viola, la Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5, L. 7 agosto 1990, n. 241.

Dispone che questo Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale – Musei e Siti UNESCO

provveda a notificare con tempestività a mezzo PEC alla beneficiaria, Elena Strobino, per come identificata in premessa, la presente determinazione dirigenziale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, entrambi decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s. m. i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), si dispone che la presente determinazione dirigenziale sia pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

LA DIRIGENTE (A2002D - Valorizzazione del patrimonio culturale,
musei e siti UNESCO)

Firmato digitalmente da Barbara Debora Viola